

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 903**

“Disposizioni in materia di  
sospensione del processo  
penale nei confronti delle  
alte cariche dello Stato”

luglio 2008  
n. 31



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 903**

“Disposizioni in materia di  
sospensione del processo  
penale nei confronti delle  
alte cariche dello Stato”

luglio 2008

n. 31

a cura di: V. Strinati, S. Marci  
ha collaborato: L. Formosa

Classificazione Teseo: Processo penale. Sospensione di  
termini. Presidente del Consiglio dei ministri. Presidente del  
Senato. Presidente della Camera. Presidente della  
Repubblica.



# INDICE

PREMESSA .....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1, comma 1</b> <i>(Sospensione di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	11
La qualificazione giuridica della fattispecie.....	11
L'ordinanza di rinvio e la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004.....	11
I beneficiari della sospensione .....	17
I presupposti della sospensione .....	18
L'oggetto della sospensione.....	18
La durata della sospensione.....	19
<b>Articolo 1, comma 2</b> <i>(Rinuncia alla sospensione)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 1, comma 3</b> <i>(Assunzione delle prove non rinviabili)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 1, comma 4</b> <i>(Prescrizione)</i>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 1, comma 5</b> <i>(Durata della sospensione)</i>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 1, comma 6</b> <i>(Trasferimento dell'azione in sede civile)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 1, comma 7</b> <i>(Disposizione transitoria)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 1, comma 8</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	33
L'IMMUNITA' DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO IN ALCUNE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI .....	35

DOTTRINA .....	47
S. Curreri, <i>Prime riflessioni sulla sentenza 20 gennaio 2004, n. 24 della Corte costituzionale</i> , in Forum di Quaderni costituzionali (21 gennaio 2004).....	49
O. Fiumara, <i>I processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato: una questione di costituzionalità</i> , in Rassegna avvocatura dello Stato, 2004, n. 1.....	53
G. Azzariti, <i>Politica e processi</i> , in Giurisprudenza costituzionale, gennaio-febbraio 2004, n. 1.....	55
L. Elia, <i>La Corte ha fatto vincere la Costituzione</i> , in Giurisprudenza costituzionale, 2004, n. 1.....	91
S. Stammati, <i>Una decisione condivisibile messa in forse da un impianto argomentativo perplesso e non persuasivo</i> , in Giurisprudenza costituzionale, 2004, n. 1.....	97
T. Ancora, <i>Una sentenza da ponderare attentamente</i> , in La Giustizia penale, gennaio 2004, n. 1.....	111
D. Negri e E. Marzaduri, <i>Legge 20 giugno 2003, n. 140, Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, Commento all'art. 1</i> , in La legislazione penale, 2004, n. 1.....	113
A. Pugiotto, <i>Sull'immunità delle alte cariche una sentenza di mezzi silenzi</i> , in Diritto&Giustizia, 7 febbraio 2004, n. 5.....	129
DOCUMENTAZIONE .....	135
Presidenza della Repubblica, <i>Comunicato del 2 luglio 2008</i> , in: <a href="http://www.quirinale.it/Comunicati">www.quirinale.it/Comunicati</a> .....	137

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame (**A.S. 903**, recante "*Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato*") è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della seduta n. 8 del 27 giugno 2008.

Esso è stato presentato alla Camera dei deputati il 2 luglio 2008 (A.C. 1442) e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che hanno deliberato di conferire ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole il 9 luglio 2008. Il provvedimento è stato approvato dall'Aula il 10 luglio 2008.

In pari data, esso è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica; annunciato nel corso della seduta pomeridiana n. 36 e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia).





## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1, comma 1**

*(Sospensione di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato)*

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

L'**articolo 1, comma 1**, sospende i processi penali nei confronti di:

- Presidente della Repubblica,
- Presidente del Senato della Repubblica,
- Presidente della Camera dei deputati,
- Presidente del Consiglio dei Ministri

dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.

### **La qualificazione giuridica della fattispecie**

Il comma in esame riprende la formulazione dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003 n. 140<sup>1</sup>, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004.

#### **L'ordinanza di rinvio e la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004**

Con ordinanza del 30 giugno 2003<sup>2</sup>, il Tribunale di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, in relazione al comma 1, della suddetta legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.; 3, in relazione agli artt. 68, 90 e 96 Cost.; 24, 111 e 117 Cost.<sup>3</sup>.

Si ricorda che l'art. 1 della legge 140/2003 era così formulato:

"1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla

---

<sup>1</sup> *"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"*.

<sup>2</sup> L'ordinanza di rimessione è stata iscritta al n. 633 del registro delle ordinanze del 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie Corte Costituzionale - n. 36 del 2003.

<sup>3</sup> La Corte costituzionale ha rilevato che il giudice remittente non indicava espressamente nel dispositivo dell'ordinanza l'art. 138 Cost., ma che tale disposizione era citata in motivazione e ad essa si faceva implicito ma chiaro riferimento in tutto l'*iter* argomentativo del provvedimento.

cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale".

Il giudice *a quo* affermava che la sospensione dei processi *ex art. 1* della legge 140/2003 non aveva nulla a che vedere con le altre ipotesi di sospensione del processo penale previste dal nostro ordinamento (normalmente riferibili a situazioni oggettive di carattere endoprocessuale) che, anche nel caso in cui implicino qualità personali dell'imputato (art. 71 c.p.p.), hanno riguardo ad una situazione obiettiva di incapacità del medesimo a stare in giudizio tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento.

Tanto premesso, il remittente ravvisava i seguenti profili di incostituzionalità della disposizione impugnata:

(1) violazione dei principi di eguaglianza di cui all'art. 3 e dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., in quanto il beneficio in questione costituiva una prerogativa riservata espressamente a soggetti che rivestono cariche costituzionali e incideva sull'esercizio dell'azione penale, da intendere non solo come esplicitazione di attività di indagine o formulazione di un'accusa, ma anche come possibilità di vagliare nel contraddittorio processuale la fondatezza dell'ipotesi accusatoria davanti ad un giudice terzo e imparziale;

(2) violazione dell'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 101 e 112 Cost., in quanto il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell'art. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango (artt. 90, 96 e 68 Cost. ed art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso ai giudici costituzionali le immunità accordate ai parlamentari dall'art. 68, secondo comma, Cost., nel testo allora vigente);

(3) violazione degli artt. 3, 68, 90 e 96 Cost., in quanto le speciali forme di immunità e le particolari condizioni di procedibilità ivi regolate risultano strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni di parlamentare, di Presidente del Consiglio, di Ministro e di Presidente della Repubblica, mentre la norma in questione non aveva alcun collegamento con la funzione, imponendo la sospensione di tutti i processi

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

penali, per qualsiasi tipo di reato ed anche in riferimento a fatti antecedenti l'assunzione della carica;

(4) violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa dell'imputato e dell'art. 111 Cost., in quanto il Presidente del Consiglio dei Ministri poteva essere sottoposto a giudizio, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, per i reati funzionali e non poteva - a tempo indeterminato e irrinunciabilmente - esserlo per i reati comuni;

(5) violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in rapporto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con riguardo alla tutela dei diritti della parte offesa costituitasi parte civile nel procedimento penale sospeso, in quanto essa si trovava nell'impossibilità di trasferire la propria pretesa risarcitoria in sede civile;

(6) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per effetto della mancata previsione, da parte della norma impugnata, di una clausola che facesse salvo il compimento degli atti urgenti di natura processuale - come, ad esempio, l'assunzione urgente di una prova in sede di incidente probatorio.

Con la sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale riteneva la questione fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, riteneva assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale e, per l'effetto:

- dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 140/2003;
- dichiarava, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87<sup>4</sup>, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge 140/2003.

Si ricorda che con la sentenza n. 25 del 2004, depositata in cancelleria contestualmente alla suddetta sentenza n. 24, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare dell'art. 1 della legge 140/2003, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre 2003, in quanto, tra l'altro, tale richiesta non riguardava leggi costituzionali o di revisione costituzionale; né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie.

Nella sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale ha inquadrato l'istituto di cui all'art. 140/2003 - che viene riproposto dal comma in esame - come un caso di sospensione del processo penale, ossia di temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo. La Corte ha ricordato che tale istituto non è oggetto di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite. Secondo la Corte, le sospensioni possono essere così raggruppate:

a) sospensioni per l'esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria etc.);

b) sospensioni dovute all'instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad assicurare la terzietà del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione);

c) sospensioni per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull'esito del processo in modo tale da rendere tale esito, nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base del normale svolgimento del processo stesso (come avviene per l'affidamento in prova dell'imputato nel processo minorile e per il compimento delle riparazioni, delle restituzioni e del risarcimento del danno nel processo davanti al giudice di pace);

d) sospensioni per ragioni soggettive, quali quella dipendente dalla condizione dell'imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare coscientemente al processo, e quella degli appartenenti a reparti mobilitati prevista dall'art. 243 del codice penale militare di guerra.

La Corte ha osservato che, se si prescinde dal caso di cui alla lettera d) - peraltro prevista in un testo risalente (regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), mai sottoposto a scrutinio di costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo stato di guerra - le altre sospensioni soddisfano esigenze del processo e sono finalizzate a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti. Ciò vale anche per la sospensione stabilita per l'ipotesi dell'imputato incapace, perché la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile.

Pertanto, la sospensione, di solito prevista per situazioni oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento.

Tuttavia, ha proseguito la Corte, il fatto che la sospensione sia normalmente funzionale al regolare svolgimento del processo non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali, ma implica la necessità di identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del processo.

Secondo la Consulta, il bene che l'art. 1 della legge 140/2003 voleva tutelare doveva essere ravvisato nell'assicurazione del "*sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche*".

Secondo la Corte, il "sereno svolgimento delle funzioni" costituisce un interesse che essa definisce "*apprezzabile*" e che può essere tutelato (si tratta di una scelta del legislatore e non di una necessità dettata dalla Costituzione, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella già menzionata sentenza n. 25 del 2004).

Nel momento in cui il legislatore sceglie di fornire una tutela all'interesse del sereno svolgimento delle funzioni *de quibus*, egli dovrà assicurarsi che tale tutela

avvenga *"in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto"*, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale.

La Corte, inoltre, ha ricordato che alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.

D'altro canto, sempre secondo la Corte, la sospensione *de qua* potrebbe essere interpretata come una presunzione assoluta di legittimo impedimento introdotta dal legislatore, sul presupposto che l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire. Secondo la Corte, anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame individua la *ratio* del provvedimento in esame *"nei principi di continuità e di regolarità nell'esercizio delle funzioni pubbliche"*.

Sebbene la Corte abbia ricondotto l'istituto in esame nell'alveo della sospensione del processo, esso andrà a "fare sistema" con la disciplina di rango costituzionale in materia di prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali, di seguito richiamate.

Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, egli, ai sensi dell'art. 90 Cost. (che è espressamente richiamato dalla disposizione in esame) non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ad eccezione che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (per i quali è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri). Per quanto riguarda invece gli atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni (che assumano una rilevanza penale), egli - ai sensi della norma che si illustra - non potrà essere processato fino al termine del suo mandato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (ai sensi dell'art. 96 Cost., anch'esso richiamato dal provvedimento in esame). Per tutti gli altri reati, indipendentemente dalla loro gravità, opererebbe invece la sospensione automatica dei processi.

Per quanto concerne i Presidenti delle Camere, diversamente da quanto si è visto in relazione a Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei ministri, essi beneficerebbero della sospensione automatica dei processi in ogni caso.

I punti di contatto tra le summenzionate prerogative di rango costituzionale e la materia oggetto del disegno di legge in esame hanno spinto la dottrina ad

interrogarsi sulla possibilità di intervenire sulla materia stessa con legge ordinaria. Tale questione è stata affrontata in particolare dai primi commentatori della sentenza n. 24 del 2004.

Da un lato, è stato evidenziato che, nella suddetta sentenza, la Corte costituzionale non ha fatto riferimento alla violazione dell'art. 138 Cost. tra le cause di illegittimità costituzionale della legge 140/2003 ed è stato sostenuto che tale voluta omissione è di per sé eloquente perché indurrebbe a non ritenere precluso un nuovo intervento da parte del legislatore ordinario in una materia, come quella in questione, che a pieno titolo potrebbe definirsi "costituzionale" ai sensi dell'art. 72.4 Cost.<sup>5</sup>.

Tale omissione è tuttavia passibile di una diversa interpretazione, in quanto, come è stato osservato, la Corte ha fatto ricorso alla tecnica di economia decisoria in forza della quale, ravvisati taluni elementi di incostituzionalità, essa ha arrestato la disamina e dichiarato assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale, lasciando impregiudicata più di una questione, quale quella relativa alla necessità di adottare la procedura della legge costituzionale. Tanto premesso, è stato sostenuto che, a differenza del diritto di attendere senza arbitrarie interferenze alle proprie funzioni istituzionali, il poterlo fare serenamente non ha copertura costituzionale e quindi non è obbiettivo in vista del cui conseguimento si possa legittimamente imporre il sacrificio di altro interesse di pari rango, come l'uguaglianza di fronte alla giurisdizione<sup>6</sup>.

Sono state anche proposte ricostruzioni secondo le quali non solo sarebbe contraria alla Costituzione la legge ordinaria che pretendesse di rimediare ai difetti della legge 140/2003, ma anche la legge di revisione costituzionale che ristabilisse comunque la sospensione di processi penali per reati extrafunzionali<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> S. Curreri, "Prime riflessioni sulla sentenza 20 gennaio 2004, n. 24 della Corte costituzionale", in Forum di Quaderni costituzionali (21 gennaio 2004). V. sul punto anche A. Pugiotto, "Sull'immunità delle "alte cariche" una sentenza di "mezzi silenzi", in Diritto&Giustizia, 2004, n. 5, il quale, preso atto che "derubricato così a mero istituto processuale, si aprono invece le porte per un rinnovato intervento in materia del legislatore ordinario", resta "cocciutamente" dell'opinione che "una presunzione assoluta di legittimo impedimento processuale per status istituzionale rappresenti una impropria addizione, per via legislativa, al dettato costituzionale. Il cui silenzio quanto al regime processuale dei reati extrafunzionali contestati ad un'alta carica va inteso - per ragioni sistematiche e per il loro carattere derogatorio del principio di eguaglianza davanti alla giurisdizione - come divieto di regimi speciali ulteriori a quelli dettati dagli artt. 68, 90, 96 Cost. e 3, 2° comma, legge cost. n. 1 del 1948".

<sup>6</sup> G. Giostra, "Sospensione del processo a tutela della carica istituzionale?", in Diritto&Giustizia, n. 5, il quale afferma che "Sembra quindi di poter dire, e veniamo così all'indicazione implicita, che la Corte escluda tra le forme di legittima tutela della serenità nello svolgimento di così alte funzioni, la sospensione dei processi: altrimenti non avrebbe potuto decretare la necessità di estendere ai componenti dei rispettivi collegi le prerogative riconosciute ai presidenti. Tra questi componenti, infatti, vanno annoverati i senatori a vita, nei cui confronti una tal misura equivarrebbe ad un inammissibile riconoscimento di immunità penale. L'inespresso insegnamento della Consulta sembrerebbe pertanto nel senso che il legislatore possa farsi carico della serenità nello svolgimento della funzione di alcuni alti magistrati, senza però potersi spingere alla sospensione dei processi penali".

<sup>7</sup> V., sul punto, L. Elia, "La Corte ha fatto vincere la Costituzione", in Giurisprudenza costituzionale, 2004, n. 1.



## **I beneficiari della sospensione**

Come si è detto, la sospensione opera nei confronti di:

- Presidente della Repubblica,
- Presidente del Senato della Repubblica,
- Presidente della Camera dei deputati,
- Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 1 della legge 140/2003, non è dunque più incluso tra i beneficiari della sospensione il Presidente della Corte costituzionale.

A tal proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con riferimento al meccanismo introdotto dall'art. 1 della legge 140/2003, aveva rilevato che esso creava sì un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale, ma la constatazione di tale differenziazione non conduceva di per sé all'affermazione del contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione. Come è ben noto, infatti - argomentava la Corte - il principio di eguaglianza comporta che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in questione, la Corte definiva fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore aveva ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione. E, come già ricordato, sottolineava che alle origini della formazione dello stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.

Se, dunque, il conferimento del beneficio in esame non costituisce di per sé e astrattamente una violazione del principio costituzionale di eguaglianza, concretamente la Corte riscontrava una violazione dell'art. 3 Cost., poiché l'art. 1 della legge 140/2003 "accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l'art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell'esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni".

*Si segnala che il disegno di legge in esame riproduce in maniera quasi identica l'elencazione dei soggetti individuati come beneficiari della sospensione*

*dalla legge 140/2003 e, pertanto, potrebbe esporsi alla medesima obiezione di contrasto con l'art. 3 Cost..*

*Invero la relazione illustrativa, riecheggiando la terminologia impiegata dalla Corte nella sentenza n. 24 del 2004, afferma che "appare ragionevole limitare il meccanismo della sospensione alle più alte cariche dello Stato che siano anche omogenee tra loro, con riguardo sia alla fonte d'investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque, dall'articolo 1 della Costituzione, sia al munus esercitato, che ha natura eminentemente politica". L'omogeneità all'insieme dei beneficiari sarebbe quindi conseguita - è da intendere - attraverso la esclusione del Presidente della Corte costituzionale. Resta, tuttavia, l'altra obiezione sollevata dalla Corte nei confronti della legge n. 140, relativa alla distinzione operata tra Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale, da una parte, e altri componenti degli organi da loro presieduti, dall'altra. Tale distinzione è infatti riprodotta nel disegno di legge in esame per quanto riguarda Camere e Consiglio dei ministri.*

## **I presupposti della sospensione**

La sospensione opera automaticamente, dunque senza alcun filtro, per il solo fatto della coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cariche indicate dal comma in esame, salva la facoltà di rinuncia alla sospensione di cui al comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge in esame.

## **L'oggetto della sospensione**

Non essendo prevista alcuna limitazione in tal senso, la sospensione si applicherà a tutti i reati, indipendentemente dalla loro natura o dalla loro gravità. Essa si applicherà, ad esempio, anche nel caso in cui il beneficiario sia stato colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

La sospensione inoltre si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

La relazione illustrativa giustifica tale estensione affermando che l'esigenza di tutela delle alte cariche dello Stato sussiste in relazione alla pendenza del processo, indipendentemente dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione.

In altri termini, anche la sospensione di cui al disegno di legge in esame, come quella disegnata dalla legge 140/2003, è generale, in quanto "concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca

commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli artt. 90 e 96 della Costituzione".

Peraltro, la formulazione letterale del comma, che fa riferimento esplicito ai "processi penali" sembra escludere l'ipotesi che la normativa prevista possa trovare applicazione anche nella precedente fase del procedimento, quella delle indagini preliminari.

Si ricorda infatti che, alla luce dell'interpretazione dottrinale ormai consolidata, la quale distingue tra il concetto più ampio di "procedimento" e quello di "processo", l'inizio di quest'ultimo è da individuare nel momento, successivo alla fase delle indagini preliminari, in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., attraverso la formulazione dell'imputazione.

Anche alla luce del comma 7 dell'art. 1 del disegno di legge in esame, che lo afferma espressamente per quanto riguarda i processi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sembrerebbe indubbio che la sospensione in esame si applichi indipendentemente dallo stato o dal grado del processo. Pertanto, il processo potrebbe essere interrotto, indifferentemente, al suo inizio in primo grado o poco prima della pronuncia definitiva da parte della Corte di cassazione, quando tutta l'attività processuale è già stata dispiegata.

*Si valuti, al riguardo, quanto disposto dall'art. 111 della Costituzione, in ordine al principio di efficacia della giurisdizione e della ragionevole durata del processo.*

### **La durata della sospensione**

I processi sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.

Tale concetto è ribadito dal comma 5 del disegno di legge in esame, ai sensi del quale la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione.



**Articolo 1, comma 2**  
*(Rinuncia alla sospensione)*

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

L'**articolo 1, comma 2**, prevede che l'imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) possa rinunciare in ogni momento alla sospensione del processo.

Si ricorda infatti che, nella sentenza n. 24 del 2004, la Corte costituzionale aveva riscontrato che la sospensione introdotta dalla legge 140/2003 era automatica, nel senso che la norma la disponeva in tutti i casi in cui la coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato si verificasse, senza alcun filtro, quale che fosse l'imputazione ed in qualsiasi momento *dell'iter* processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.

A tal proposito, il giudice delle leggi affermava che *"l'automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell'interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluenza l'atteggiamento difensivo assunto dall'imputato nella concretezza del giudizio"*.

Alla luce della suddetta pronuncia costituzionale, la relazione illustrativa afferma che la disposizione in esame esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta. Secondo la relazione, si realizzerebbe, così, l'equo contemperamento dei valori sottesi agli artt. 24 e 51 Cost..



**Articolo 1, comma 3**  
*(Assunzione delle prove non rinviabili)*

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

L'**articolo 1, comma 3**, stabilisce che, nonostante la sospensione del processo, il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, potrà procedere all'assunzione delle prove non rinviabili, ai sensi degli artt. 392 e 467 c.p.p..

Si ricorda che il richiamato art. 392 c.p.p. stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

Nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* c.p. il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi suelencate.

Infine, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 467 c.p.p., collocato tra gli atti preliminari al dibattimento, nei casi previsti dal suddetto art. 392 c.p.p., il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme

previste per il dibattimento. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame rappresenta una "valvola di sicurezza" che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.



**Articolo 1, comma 4**  
*(Prescrizione)*

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

L'**articolo 1, comma 4**, prevede che, all'ipotesi di sospensione del processo di cui al comma 1, sia collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione, trovando applicazione l'art. 159 c.p..

La disposizione richiamata afferma che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, c.p.p..

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.



**Articolo 1, comma 5**  
*(Durata della sospensione)*

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

L'**articolo 1, comma 5**, ribadisce che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e afferma che, in via generale, essa non è reiterabile, ma pone un'eccezione a tale principio generale di non reiterabilità nel caso di nuova nomina nel corso della legislatura.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2004, ha sottolineato che "all'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996)".

La relazione illustrativa afferma che l'esclusione della reiterazione è espressione della necessità di contemperare la tutela del *munus* pubblico con l'esercizio della giurisdizione, onde evitare che la sospensione possa protrarsi indefinitamente.

Per quanto riguarda l'unico caso in cui la sospensione può essere reiterata, si rileva che il termine "nomina" è riferibile al solo Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale è appunto nominato dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, Cost..

Al contrario, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, ai sensi dell'art. 83, primo comma, Cost.. Analogamente, l'art. 63, primo comma, Cost. stabilisce che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Tale interpretazione è del resto resa esplicita nella stessa relazione illustrativa.

Pertanto, mentre per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera la sospensione non è reiterabile, altrettanto non si può dire per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il quale - unico tra i beneficiari della normativa in esame - la sospensione può operare più volte nel caso in cui egli venga nominato più volte Presidente del Consiglio dei

ministri nel corso della medesima legislatura (ad esempio, in conseguenza di crisi di Governo intervenute e risolte in corso di legislatura).

Secondo la relazione illustrativa, tale regime speciale a favore del Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe imposto dalla "diversa durata delle quattro alte cariche indicate nel comma 1, in relazione ai termini previsti negli articoli 60 e 85 della Costituzione, e [dal]la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri".

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati dell'emendamento 1.400, è stato chiarito che il divieto di reiterazione si applica anche nel caso in cui un soggetto che abbia già beneficiato una volta della sospensione assuma successivamente una carica o funzione diversa da quella in relazione alla quale aveva operato la sospensione.

**Articolo 1, comma 6**  
*(Trasferimento dell'azione in sede civile)*

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

L'**articolo 1, comma 6**, prevede la possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'art. 75, comma 3, c.p.p..

La disposizione derogata prevede infatti che se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Secondo la relazione illustrativa, tale deroga non soltanto è compatibile con i principi generali - posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale.

Si ricorda che nella suddetta sentenza la Corte costituzionale aveva ritenuto violato il diritto della parte civile la quale, nella vigenza della disciplina di cui all'art. 1 della legge 140/2003, doveva soggiacere alla sospensione prevista dalla disciplina codicistica richiamata.

Nel caso di trasferimento dell'azione in sede civile, la disposizione in esame prevede inoltre una "corsia preferenziale", realizzata con due accorgimenti:

(1) i termini per comparire, di cui all'art. 163-*bis* c.p.c. (ossia i giorni liberi che devono necessariamente intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione) sono ridotti alla metà (e, dunque, da 90 a 45 giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e da 150 a 75 giorni, se il luogo della notificazione si trova all'estero);

(2) il giudice deve fissare l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.



**Articolo 1, comma 7**  
*(Disposizione transitoria)*

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 1, comma 7**, estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

*Con riferimento all'analoga disposizione recata dall'art. 1, comma 2, della legge 140/2003, era stato rilevato che l'impiego del termine "ogni fase" (sebbene riferito espressamente al solo processo) era idoneo a ingenerare confusione, in quanto costituisce una fase del procedimento anche quella delle indagini preliminari, che non dovrebbero invece essere sospese dal provvedimento in esame.*





**Articolo 1, comma 8**  
*(Entrata in vigore)*

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'**articolo 1, comma 8**, dispone che il disegno di legge in esame, una volta approvato, entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 73, terzo comma, Cost., le leggi sono pubblicate subito dopo la loro pubblicazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



## L'IMMUNITA' DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO IN ALCUNE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI

Per ciò che riguarda il regime della responsabilità dei membri del Governo e del Capo dello Stato nelle Costituzioni di paesi occidentali, occorre in primo luogo tenere presente che, nei regimi monarchici costituzionali, il sovrano gode, di regola, dell'immunità assoluta e solitamente il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri.

Storicamente, peraltro, la disciplina dell'immunità, a partire quanto meno dal *Bill of rights* votato dal Parlamento inglese nel 1689, è dettata per tutelare i deputati contro le possibili persecuzioni da parte del potere esecutivo, che all'epoca si identificava con il sovrano. Per queste ragioni, anche oggi, nelle moderne costituzioni democratiche, l'immunità dei parlamentari ha di regola una portata più ampia di quella eventualmente prevista per i membri del governo: in generale, nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile, ed in diversi casi lo sono effettivamente stati.

Diverso è il discorso per il Capo dello Stato: la maggior parte delle Costituzioni prevedono che il Capo dello Stato non sia responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, fatto salvo il caso di alto tradimento o di violazione della Costituzione stessa. Nell'ambito delle Costituzioni europee, la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti privi di rapporto con l'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica è esplicitamente contemplato dalla **Costituzione greca**, all'articolo 49, comma 1<sup>8</sup>; dalla **Costituzione portoghese**, all'articolo 130, comma 4<sup>9</sup> e dalla Costituzione francese, di cui si dirà più oltre.

Anche l'ordinamento costituzionale dello stato di **Israele** prevede l'immunità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e l'estensione di tale immunità anche al termine del mandato; nel corso di esso, il Presidente non può essere perseguito penalmente, e i termini di prescrizione restano sospesi. Peraltro il Parlamento (*Knesset*) può destituire il Presidente dalla sua carica per indegnità, in caso di condotta incompatibile con le funzioni, con l'approvazione di una risoluzione adottata a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

---

<sup>8</sup> Art. 49. – 1) Il Presidente della Repubblica non è in alcun modo responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo in caso di alto tradimento o di violazione deliberata della Costituzione. Per gli atti che non hanno alcun rapporto con l'esercizio delle funzioni presidenziali, l'incriminazione è sospesa fino alla scadenza del mandato presidenziale.

<sup>9</sup> Art. 130. - 4) 4. Per i reati che non sono commessi in rapporto all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde davanti alla magistratura ordinaria, al termine del suo mandato.

Negli ordinamenti europei ed in quello degli Stati Uniti, inoltre, i Presidenti delle Camere di regola sono coperti dalle stesse immunità riconosciute ai parlamentari.

Andando più nello specifico, in **Francia** il regime della responsabilità presidenziale è stato oggetto di riforma recentemente, con la legge costituzionale 238-2007, che ha modificato il titolo IX della Costituzione.

<i>Testo vigente prima della legge costituzionale n. 283-2007</i>	<i>Testo modificato dalla legge costituzionale n. 283-2007</i>
<p><b>Article 67.</b> Il est institué une Haute Cour de justice.</p> <p>Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.</p> <p>Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.</p> <p><b>Article 68.</b> Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.</p>	<p><b>Article 67 :</b> Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.</p> <p>Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.</p> <p>Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.</p> <p><b>Article 68 :</b> Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.</p> <p>La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.</p> <p>La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.</p> <p>Les décisions prises en application du</p>

	<p>présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.</p> <p>Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.</p>
--	---

La riforma costituzionale fu voluta dal presidente Chirac che era stato più volte e a vario titolo coinvolto in vicende giudiziarie precedenti al suo mandato presidenziale.

Secondo la originaria formulazione dell'articolo 68, infatti, non sembrava possibile che il Presidente fosse coperto da immunità per gli atti non inerenti strettamente alla sua funzione, e compiuti al di fuori del suo mandato. Per tutti questi atti, l'articolo 68 pareva dover essere interpretato nel senso che il Presidente poteva essere chiamato a rispondere come un qualunque cittadino. L'ambiguità del dettato costituzionale, tuttavia, portò all'apertura di un dibattito dottrinale nel quale furono molti a sostenere l'esistenza di una improcedibilità per le azioni penali ordinarie riguardanti gli atti extrafunzionali del Presidente.

Il 22 gennaio 1999, il *Conseil Constitutionnel* nella decisione 98-408 relativa alla legge di ratifica del trattato sullo statuto della Corte penale internazionale fornì un'interpretazione ampia all'immunità attribuita al Capo dello Stato dall'articolo 68: infatti il *Conseil* affermò che nel corso del mandato la responsabilità penale del Presidente può essere giudicata solo dall'Alta Corte di giustizia, escludendo la possibilità di giudizio delle giurisdizioni penali di diritto comune, non solo per il reato di alto tradimento, ma anche per altre violazioni del codice penale. Per tale motivo si doveva ritenere il Presidente sottoposto ad un regime derogatorio del diritto comune per tutta la durata del suo mandato. Il *Conseil Constitutionnel* sancì dunque l'esistenza di una improcedibilità per via ordinaria per i reati anteriori alla carica o – comunque – extrafunzionali.

Sul tema si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n° 481 del 10 ottobre 2001. In essa si ribadiva l'improcedibilità nei confronti del Presidente da parte degli organi della giustizia ordinaria, ma si affermava altresì che la competenza dell'Alta Corte di giustizia era limitata al solo reato di alto tradimento commesso nell'esercizio delle funzioni presidenziali. Per tutte le altre fattispecie di reati la giustizia ordinaria rimaneva competente, ma doveva attendere la cessazione del mandato del Presidente (per sospensione dei termini di prescrizione del reato).

Dopo esser stato eletto presidente, nel 2002, Chirac nominò una commissione di esperti presieduta da Pierre Avril, che presentò un Rapporto il cui contenuto fu trasfuso in un progetto di revisione costituzionale presentato alle camere nel luglio 2003.

La riforma costituzionalizza una radicale immunità processuale del Presidente per gli atti exrafunzionali, oltre a riaffermare la sua generale irresponsabilità per gli atti funzionali (ad eccezione dell'alto tradimento). Viene inoltre introdotta una responsabilità di tipo politico, poiché è prevista la destituzione del Presidente da parte di una 'Alta Corte' riformata, costituita dal Parlamento in seduta comune. La destituzione è prevista nel caso in cui il Presidente manchi ai suoi doveri con modalità manifestamente incompatibili con l'esercizio del mandato.

L'improcedibilità non si limita al campo penale, ma copre il Presidente dal rischio di venire interpellato a qualsiasi titolo: imputato, testimone, convenuto, ecc.. da qualunque tipo di autorità giurisdizionale o amministrativa.

Dunque gli elementi fondamentali del nuovo statuto riguardante la responsabilità del Presidente della Repubblica francese sono essenzialmente:

1 – irresponsabilità giuridica per gli atti funzionali, con le eccezioni previste dagli articoli 53-2 e 68 (rispettivamente, gli atti sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale alle condizioni previste dal Trattato, e gli atti manifestamente incompatibili con l'esercizio del mandato),

2 – improcedibilità processuale generale nel corso del mandato,

3 – sottoponibilità a destituzione in caso di comportamento incompatibile con la prosecuzione del mandato.

Secondo la relazione della Commissione Avril l'inviolabilità temporanea, pur rappresentando un sacrificio sul piano del rispetto della legalità, delle attribuzioni della magistratura e della tutela dei diritti di terzi eventualmente danneggiati, costituisce una protezione proporzionata alle superiori esigenze che la funzione presidenziale comporta. Comportamenti incompatibili con la carica o delitti di particolare gravità sono comunque sottoposti ad un giudizio politico, che deve essere prerogativa di un'Alta Corte appositamente formata. La composizione dell'organo è integralmente politica (le due camere del parlamento). Una volta che l'Alta Corte pronuncia la destituzione del Presidente, nei suoi confronti possono essere azionate tutte le procedure giudiziarie ritenute opportune.

Nel rapporto fatto all'Assemblea Nazionale dal relatore del disegno di legge, M. Houillon (Rapport n° 3537), si legge che la procedura di destituzione dovrebbe dunque regolare i casi in cui un atto del Presidente – di qualunque natura – sia giudicato tale da mettere in discussione la continuità dello Stato e la

stabilità delle istituzioni e pertanto talmente grave da risultare incompatibile con il mantenimento del capo dello stato nelle sue funzioni.

La responsabilità penale dei membri del Governo è disciplinata dagli articoli 68-1, 68-2 della Costituzione, introdotti con la legge di riforma costituzionale n° 93-952 del luglio 1993 e dall'articolo 68-3, introdotto dalla legge di riforma costituzionale n° 95-880 del 4 agosto 1995. La legge organica n° 93-1252 del 23 novembre 1993 definisce l'applicazione della norma costituzionale.

Secondo tali disposizioni i membri del Governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, qualificati crimini o delitti al momento in cui sono stati commessi. L'articolo 68-3 chiarisce che la nuova disciplina della responsabilità penale dei membri del Governo si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Prima della riforma del 1993, i reati ministeriali erano di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e sottoposti ad un procedimento penale analogo a quello previsto per il Presidente della Repubblica, prima della riforma costituzionale del 2007. Attualmente, l'azione penale non dipende più dalle Assemblee parlamentari, ma può essere promossa da chiunque si ritenga leso da un reato commesso da un membro del Governo nell'esercizio delle sue funzioni. La denuncia deve essere presentata presso un'apposita Commissione istruttoria, composta da magistrati della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, la quale, esperite le necessarie verifiche in ordine alla classificazione del procedimento, dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, per l'esercizio dell'azione penale davanti alla Corte di giustizia della Repubblica, composta da quindici giudici: dodici parlamentari eletti per metà dalla Assemblea Nazionale e dal Senato; e tre magistrati della Corte di Cassazione, uno dei quali presiede la Corte. Il Procuratore Generale può adire d'ufficio la Corte di giustizia, previo, però, parere conforme della Commissione istruttoria.

La Corte di giustizia della Repubblica è vincolata nella definizione dei reati e nella determinazione delle pene a quanto previsto dalla legge, e le sue sentenze sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione.

Per i reati commessi in un periodo precedente al conferimento dell'incarico di governo o non strettamente connessi all'esercizio della funzione, i membri del Governo sono sottoposti alla disciplina ordinaria della responsabilità penale, e, a differenza del Presidente della Repubblica, non godono di un regime particolare immunità.

La Legge fondamentale della **Repubblica federale di Germania** non ha previsto un regime specifico per la responsabilità penale dei membri del Governo. In applicazione dell'articolo 1 della legge del 17 giugno 1953 relativa allo *status* giuridico dei membri del Governo (*Gesetz über die*

*Rechtsverhaeltnisse der Mitglieder der Bundesregierung*), il Cancelliere federale e i ministri sono considerati titolari di una funzione pubblica, per cui si applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego. Il Cancelliere e i membri del Governo sono pertanto sottoposti alle norme di diritto comune sulla responsabilità penale dei funzionari e possono incorrere nelle loro stesse sanzioni. Nessun tipo di immunità è previsto, per il Cancelliere federale e per i membri del Governo, per le infrazioni commesse al di fuori dell'esercizio delle funzioni di governo.

Tuttavia, se sono anche membri del *Bundestag*, il Cancelliere e i membri del Governo godono dell'immunità parlamentare, disciplinata dall'articolo 46 della Legge fondamentale. Tale norma prevede la non perseguibilità, in sede giudiziaria o disciplinare, per opinioni e voti espressi nel *Bundestag*. La disposizione non si applica in caso di ingiurie diffamanti, pronunciate al di fuori della sede parlamentare. Un deputato può essere processato o arrestato solo con autorizzazione del Parlamento, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo. L'autorizzazione del *Bundestag* è inoltre necessaria per qualsiasi altra limitazione della libertà personale di un deputato o per iniziare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18 della Legge fondamentale (si tratta della norma che rimette al Tribunale costituzionale federale il giudizio relativo alla perdita dei diritti fondamentali da parte di chi ne abbia abusato con il fine di combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale). Ogni procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell'articolo 18, intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del *Bundestag*.

Della responsabilità del Presidente federale si occupa l'articolo 61 della Legge fondamentale: secondo tale disposizione, il *Bundestag* o il *Bundesrat* possono accusare davanti al Tribunale costituzionale federale il Presidente federale per violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale. Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri del *Bundestag* o un quarto dei voti del *Bundesrat*. L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri del *Bundestag* o dai due terzi dei voti del *Bundesrat*, ed è sostenuta da un delegato dell'assemblea che ha proposto l'incriminazione. Se il Tribunale Costituzionale Federale accerta che il Presidente federale è colpevole di una violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale, lo può dichiarare decaduto dalla carica. Mediante ordinanza provvisoria il Tribunale può decidere, dopo che è stata sollevata l'accusa, che il Presidente federale è impedito di esercitare il suo ufficio.

Quanto agli altri reati, la Legge fondamentale, all'articolo 60, quarto comma, dispone l'applicazione al Presidente federale, per analogia, dei commi secondo, terzo e quarto del citato articolo 46: ciò comporta che senza l'autorizzazione del *Bundestag* il Presidente della Repubblica non può essere arrestato (salvo il caso di flagranza), né può essere assoggettato a misure restrittive della libertà personale ovvero ad un procedimento ai sensi dell'articolo 18, e che, su richiesta



del *Bundestag*, ogni procedimento penale e ogni procedimento ai sensi dell'articolo 18 a carico del Presidente stesso devono essere sospesi.

In **Spagna**, la Costituzione assicura alla persona del Sovrano, al pari di quello inglese, un'inviolabilità assoluta, e la totale irresponsabilità civile e penale per le sue azioni (articolo 56, comma 3 della Costituzione), delle quali può rispondere eventualmente il governo.

La responsabilità penale del Presidente del Governo e dei singoli ministri è invece disciplinata dall'articolo 102 della Costituzione: ai sensi del comma 1, essa è fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione penale del Tribunale supremo<sup>10</sup>. L'accusa per alto tradimento o per qualsiasi reato contro la sicurezza dello Stato commesso nell'esercizio delle funzioni può essere promossa solo per iniziativa di un quarto dei membri del Congresso, e deve essere deliberata a maggioranza assoluta (il procedimento è disciplinato dall'articolo 169 del Regolamento del Congresso). Per i casi previsti dall'articolo 102 non è applicabile la prerogativa reale di grazia. La Costituzione spagnola, dunque, si è limitata ad istituire una riserva di "foro speciale" (*aforamiento*), individuato nella Sezione penale del Tribunale supremo, a garanzia del membro del Governo posto in stato d'accusa.

Nella formulazione del primo comma dell'articolo 102, peraltro, permangono due profili non chiariti, in assenza di una legislazione attuativa e di pronunce del Tribunale supremo in materia, relativamente: 1) all'ambito oggettivo del foro speciale, ossia se i reati da sottoporre al Tribunale supremo siano soltanto quelli commessi in relazione all'esercizio delle funzioni o tutti quelli commessi durante il mandato ministeriale; 2) all'ambito soggettivo del foro stesso, ossia se i membri del Governo, una volta cessati dalla carica, siano sottoposti al Tribunale supremo o debbano invece rispondere delle loro azioni davanti al giudice ordinario.

I membri del governo, se parlamentari, godono tuttavia del regime di immunità parlamentare, disciplinato dall'articolo 72 della Costituzione: tale norma stabilisce che le opinioni manifestate nell'esercizio del mandato parlamentare non sono sindacabili e che deputati e senatori possono essere arrestati solo in caso di flagranza di reato, ma in altri casi non possono essere nè incriminati nè processati senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza. La competenza del giudizio appartiene alla sezione penale del Tribunale Supremo.

Nel **Regno Unito** il Sovrano, che formalmente è anche capo del governo (nonché del potere giudiziario, delle Forze armate e della Chiesa d'Inghilterra), per atti costituzionali e tradizione secolare è persona inviolabile dalla

---

<sup>10</sup> Il Tribunale Supremo, con giurisdizione in tutta la Spagna, è l'organo giurisdizionale superiore in tutte le materie, salvo ciò che è disposto in materia di garanzie costituzionali (art. 123, comma 1 della Costituzione)

magistratura (non può essere arrestato o chiamato a testimoniare) ed è irresponsabile penalmente e civilmente delle sue azioni. Per effetto dell'irresponsabilità del Sovrano, il Premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione, compiuta nell'esercizio delle funzioni di governo. Per quanto concerne la responsabilità penale, l'antica pratica dell'*impeachment* da parte del Parlamento si reputa caduta in desuetudine, e sostituita dal procedimento ordinario.

La Costituzione degli **Stati Uniti d'America**<sup>11</sup> prevede, all'articolo II, sezione 4, che il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall'ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, di concussione o di altri gravi reati. Ai sensi dell'art. I, sezione 3, il Senato ha il potere esclusivo di giudicare nei casi d'*impeachment* formulati dalla Camera dei Rappresentanti e, ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri prestano giuramento o impegnano la loro parola. Sempre secondo la medesima disposizione, nel caso di giudizio contro il Presidente degli Stati Uniti, il Senato è presieduto dal Presidente della Corte Suprema; e in nessun caso l'accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Lo stesso articolo I, sez. 3, chiarisce che le condanne pronunziate a seguito di *impeachment* non hanno altro effetto se non di allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirlgli, negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere sottoposto ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, la Costituzione non contiene alcun riferimento esplicito all'immunità del Presidente, del Vice Presidente e dei titolari di altre cariche pubbliche federali. La disciplina costituzionale deve peraltro essere integrata considerando, da un lato, la giurisprudenza della Corte Suprema in materia di immunità presidenziale e, dall'altro, la legge sull'etica nel Governo (*The Ethics in Government Act*, 1978) varata come reazione alla vicenda dello scandalo del *Watergate* che aveva condotto quattro anni prima alle dimissioni del presidente Richard Nixon.

La legge del 1978, infatti, prevede che il Presidente possa essere indagato per l'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni o anche precedentemente all'elezione, da un procuratore indipendente (funzione creata appunto dalla legge del 1978) dotato di poteri analoghi a quelli della magistratura. I risultati dell'inchiesta possono costituire il presupposto per l'avvio della procedura d'*impeachment* da parte del Congresso.

---

<sup>11</sup> Si riprende in larga parte, con limitate integrazioni, il Dossier curato dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati "Le immunità parlamentari e governative" febbraio 2003

La giurisprudenza della Corte Suprema ha svolto una funzione essenziale nella definizione delle caratteristiche e dei limiti dell'immunità presidenziale, muovendo dal principio della separazione dei poteri.

In tale contesto, l'iniziale riconoscimento di una sfera di immunità assoluta che sottrae l'esercizio di pubbliche funzioni dall'esperibilità di eventuali azioni risarcitorie (*Spalding v. Vilas*, (161 U.S. 483 [1896]); *Barr v. Matteo* (360 U.S. 564 [1959]) è stato progressivamente ridimensionato in favore di un'accezione funzionale dell'immunità, per cui se da un lato la tutela del libero ed efficace esercizio di pubbliche funzioni corrisponde effettivamente all'interesse generale, d'altra parte, tale tutela va commisurata al tipo e al livello delle funzioni attribuite a ciascuna carica e al corrispondente grado di discrezionalità esercitata (*Scheuer v. Rhodes* (416 U.S. 232 [1967]); *Butz v. Economou* (463 U.S. 478 [1978]; *Harlow v. Fitzgerald* (457 U.S. 800 [1982]; *Forrester v. White* (484 U.S. 219 [1988])). In base a tale impostazione, il diritto di ogni cittadino al risarcimento dei danni subiti viene ad essere giustificato caso per caso in relazione all'esercizio di specifiche funzioni pubbliche meritevoli di tutela in ragione dell'interesse generale e secondo una prospettiva di bilanciamento fra esigenze di equità e necessaria difesa dell'esercizio in buona fede delle proprie funzioni da parte di un pubblico ufficiale, che viceversa rimane pienamente responsabile per i casi di dolo e colpa grave.

La posizione unica di Capo dello Stato e Capo dell'Esecutivo che l'ordinamento assegna al Presidente degli Stati Uniti implica la più ampia accezione dell'immunità che, secondo l'espressione della Corte Suprema, si estende fino al "perimetro esterno della sua responsabilità ufficiale" (*Nixon v. Fitzgerald* (457 U.S. 731, 747 [1982])). Nel caso *Nixon v. Fitzgerald* la Corte Suprema riconobbe che il Presidente "gode di un'immunità assoluta quando si tratti della responsabilità nella quale potrebbe incorrere in ragione di atti compiuti nell'esercizio del suo ufficio" ma al tempo stesso rileva che il Presidente non è "sottratto in qualsiasi circostanza al procedimento giudiziario" e che occorre pertanto considerare i diversi atti e la loro giustiziabilità in relazione al contenuto ed in rapporto con l'esercizio dei poteri presidenziali.

Anche in tale caso, tuttavia, l'esigenza di salvaguardare la libertà del Presidente nell'esercizio della sua funzione di governo è oggetto a livello interpretativo di un bilanciamento rispetto ad altri valori costituzionalmente tutelati nell'interesse generale.

Al riguardo, argomenta la Corte Suprema nel caso *United States v. Nixon*, relativamente alla richiesta rivolta al Presidente di produrre la documentazione relativa ad incontri con i suoi collaboratori inquisiti per l'affare Watergate: "né la dottrina della separazione dei poteri né la necessaria riservatezza delle comunicazioni di alto livello possono suffragare un assoluto, indifferenziato privilegio presidenziale di immunità processuale in qualunque circostanza. La necessità del Presidente di completa lealtà ed obiettività da parte dei consiglieri

merita grande rispetto da parte dei tribunali. Tuttavia, quando il privilegio dipende esclusivamente dall'ampia, generica pretesa di pubblico interesse nella riservatezza di tali comunicazioni, emerge un bilanciamento rispetto ad altri valori. In mancanza di una pretesa necessità di preservare segreti militari, diplomatici o sensibili per la sicurezza nazionale, la riservatezza delle comunicazioni del Presidente non è significativamente sminuita dalla produzione in giudizio penale del materiale nelle condizioni protette dell'esame in camera di consiglio e qualunque privilegio assoluto dell'esecutivo in base all'articolo II della Costituzione sarebbe in evidente conflitto con la funzione dei tribunali, così come definita dalla Costituzione."

L'immunità accordata all'ufficio del Presidente in riferimento all'esercizio delle sue funzioni, per quanto possa estendersi anche alle attività "collaterali", peraltro oggetto di un controllo politico diffusa da parte del Congresso e della pubblica opinione (*Nixon v. Fitzgerald*, cit.), non comprende tuttavia la sua condotta non ufficiale, al di là del perimetro esterno della sua responsabilità ufficiale e, come tale, produttiva di responsabilità civile.

Al riguardo, nel caso *Clinton v. Jones* non è stata accolta la richiesta di immunità temporanea avanzata dal Presidente Clinton in relazione alla durata del mandato presidenziale. "Il proponente la sospensione - ha argomentato la Corte Suprema, commentando l'ordinanza adottata dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto orientale dell'Arkansas, di sospensione del procedimento intentato nei confronti del Presidente Clinton fino alla scadenza del mandato (1994) - ha il dovere di dimostrarne la necessità. In questo caso, nella fase in cui la Corte Distrettuale ha emanato la sua ordinanza, non vi era alcun modo di verificare se sarebbe stata garantita una sospensione del processo dopo la conclusione delle indagini. Al di là del fatto che un processo può portare via un po' di tempo e di attenzione al Presidente, non vi è nulla nel caso che consenta al giudice di verificare il danno potenziale che può derivare dal fissare il processo subito dopo la conclusione delle indagini. Riteniamo che la Corte distrettuale abbia dato eccessivo peso alla preoccupazione che un processo possa generare azioni civili non correlate, che potrebbero ragionevolmente ostacolare il Presidente nella conduzione dei suoi compiti. Se e quando ciò accadesse, la discrezionalità della Corte le consentirebbe di gestire tali azioni in modo tale (inclusa la sospensione del processo) da non interferire con gli incarichi del Presidente. Ma qui non è evidenziata nessuna ripercussione sulla conduzione dei suoi incarichi da parte del Presidente".

In sostanza, la Corte Suprema, nel trattare questa causa, ha ritenuto che non vi sia un'immunità assoluta del Presidente, e che non vi sia neanche una immunità temporanea applicabile in modo automatico: la Corte, peraltro, non nega la peculiarità e la rilevanza delle funzioni presidenziali, che devono essere prese in considerazione dal potere giudiziario e che possono giustificare condizioni particolari di svolgimento del processo, e rimette a ciascun tribunale la

determinazione di tali condizioni, che non escludono anche la sospensione del procedimento.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi
18	Schede di lettura	Disegni di legge A.A.SS. nn. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica
19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 <sup>a</sup> serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 866 “Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
26	Testo a fronte	Disegni di legge recanti “Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare” (A.A.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821)
27	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
28	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia
29	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 867 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria”
30	Dossier	Energia nucleare: ritorno al futuro?

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".